

vedono prescrizioni per le passerelle e gli accessi alle navi.

All'art. 28, "Aerostazioni", si prevede che ogni aeroporto debba essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa e all'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.

Si precisa che **leggi regionali** hanno previsto norme per migliorare l'accessibilità al servizio di trasporto pubblico per le persone disabili e per gli eventuali accompagnatori e comunque per tutti coloro che incontrino particolari difficoltà nell'utilizzare i trasporti pubblici, nonché disposizioni per consentire il trasporto gratuito o agevolato per determinate categorie ed altro. Dal momento che i provvedimenti sono diversi a livello territoriale, per informazioni specifiche è bene rivolgersi all'Ufficio preposto del proprio Comune di residenza.

Viaggiatori disabili. La Commissione europea mette in mora l'Italia

La Commissione europea, alcuni mesi fa, ha avviato tre procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per la mancanza di assistenza ai viaggiatori disabili, che non vedrebbero rispettati i propri diritti garantiti dalle norme comunitarie.

In particolare le inadempienze riguardano: la mancanza di strutture accessibili per coloro che si spostano in autobus; non aver adottato le misure necessarie per chi viaggia in nave in assenza dell'Autorità che garantisca il rispetto dei diritti; infine, l'insufficienza del Fondo per il risarcimento a chi compra pacchetti vacanze in caso di fallimento dell'operatore turistico.

Se l'Italia non darà risposte adeguate su quanto richiesto, rischia di doverne rispondere davanti alla Corte di Giustizia Europea.

Disabilità e mezzi pubblici di trasporto. Norme di riferimento

Premessa

La nostra Costituzione sancisce all'art. 3 che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana..."

Questo importante principio, enunciato dalla Costituzione Italiana del 1947, si applica anche alle persone disabili, agli anziani e comunque a tutti coloro che si trovano in una situazione di disagio sociale, che di fatto vengono ancora emarginati rispetto alla globalità dei cittadini "abili".

L'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico, come autobus, tram, treni, metropolitane, navi, aerei, costituisce uno dei principali problemi per i disabili, per la loro mancanza di autonomia e di mobilità; si pensi ad esempio alle persone su sedia a rotelle, a coloro che non possono spostarsi senza l'aiuto di un accompagnatore, ecc..

Riportiamo, di seguito, la sintesi di due importanti provvedimenti legislativi riguardanti il servizio pubblico di trasporto che deve essere accessibile alle persone con disabilità motoria o sensoriale.

La legge quadro n. 104/1992, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, stabilisce all'art. 26 (Mobilità e trasporti collettivi), comma 1, che "Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispon-

gono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”.

Al comma 2, stabilisce che i comuni debbano assicurare, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Al comma 3, prevede che le regioni elaborino, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Questi piani devono prevedere servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.

Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate programmati dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

Decreto del Presidente della Repubblica - 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”

All'art. 24, “Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane”, si prevede che su questi mezzi di trasporto debbano essere riservati a persone con limitata capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita; all'interno di almeno un'autovettura del convoglio deve essere riser-

vata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio; nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.

All'art. 25, “Treni, stazioni, ferrovie”, si prevede che le principali stazioni ferroviarie debbano essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione; il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato; il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati; per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali; in ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

All'art. 26, “Servizi di navigazione marittima: navi nazionali”, si riportano prescrizioni per le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote; per le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo; per l'accessibilità agli alloggi e allo sbarco che deve essere priva di ostacoli; per le norme di sicurezza ed altro.

All'art. 27, “Servizi di navigazione interna”, si pre-

